



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | AIELLO | GIOVANNI FABIO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CHIAROLLA | LUCIANO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | STRAGAPEDE | BIAGIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3138/13 depositato il 07/11/2013

- avverso la sentenza n. 68/8/13 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BARI proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI

controparte:

difeso da:

Atti impugnati:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVFCO0600555 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF030602446 IRES-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF030602446 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF030602446 IRAP 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF070600774 IRPEF-ALTRO 2007

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 3138/13.

UDIENZA DEL

01/12/2014 ore 09:30

SENTENZA

N°

146/05/15

PRONUNCIATA IL:

- 1 DIC. 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27 GEN. 2015

Il Segretario

ASSIST. TRIBUTARIO
CSEFFA Giuseppe

MS

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari - notificava alla [REDACTED] un avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione Ires, Irap ed Iva per l'esercizio 2007.

La pretesa fiscale si fondava sul disconoscimento di costi ritenuti non inerenti in quanto non adeguatamente documentati, di costi non di competenza in quanto riferibili a pagamenti di somme relative ai precedenti anni 2005 e 2006 ed alla tassazione di finanziamenti effettuati dal socio di maggioranza, signor [REDACTED]

Successivamente, la stessa Agenzia delle Entrate notificava alla società un avviso di accertamento per il recupero dell'omesso versamento di ritenute Irpef sul maggior reddito accertato ed un atto di contestazione per sanzioni relative a tale omesso versamento di ritenute.

I tre suddetti avvisi venivano tutti impugnati dalla contribuente.

Con riferimento al primo dei tre avvisi ed in merito al disconoscimento di costi ritenuti non inerenti in quanto non adeguatamente documentati, la società faceva rilevare che gli stessi erano riferiti all'utilizzo del proprio mezzo da parte dell'amministratore il quale, di conseguenza, non poteva fornire documentazione scritta di autorizzazione in proprio favore. Non eccettuando alcunché sul recupero dei costi non di competenza, la società contestava l'assoggettamento a tassazione dei versamenti effettuati dal socio in quanto trattavasi di regolari finanziamenti eseguiti a seguito di richiesta da parte la società e, come tali, regolarmente tracciati dalle annotazioni contabili sul libro giornale. Per tali motivi, chiedeva l'annullamento della pretesa fiscale limitatamente alle contestazioni formulate e, nel caso di riconoscimento della legittimità dell'accertamento, chiedeva la compensazione dell'eventuale maggior reddito con le perdite maturate e dichiarate negli anni precedenti.

Relativamente al secondo avviso di accertamento, riguardante l'omesso versamento di ritenute a seguito dell'accertato maggior utile in capo la società, la contribuente ha eccepito che in presenza di una questione *sub judice*, non ancora definitiva, nessun ulteriore atto impositivo/sanzionatorio poteva essere emesso. In ogni caso, ha fatto presente che l'imponibile preso in considerazione dall'Ufficio per la determinazione delle ritenute presuntivamente non versate era errato in quanto esso ricomprendeva non solo il maggior reddito accertato alla società con l'avviso impugnato, ma anche l'intero reddito della società stessa, incluso quello dichiarato. Per tali motivi chiedeva l'annullamento della pretesa tributaria.

Ad analoghe conclusioni, vista la non definitività dell'accertamento riguardante il maggior reddito che sarebbe stato prodotto dalla società, la contribuente giungeva con l'impugnazione del terzo avviso, riguardante l'irrogazione di sanzioni. Il tutto, con vittoria di spese.

L'Agenzia delle Entrate, costituendosi, ha sostenuto la legittimità del proprio operato sia con riferimento ai due avvisi di accertamento, sia con riferimento all'atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni, chiedendo il rigetto delle

avverse deduzioni, con vittoria di spese, dichiarandosi disponibile a riconoscere la compensazione richiesta.

La CTP di Bari, con la sentenza n. 68/8/13 del 20 febbraio - 26 marzo 2013, ritenuta connessione oggettiva e soggettiva tra i tre ricorsi, li riuniva ed accoglieva le doglianze della ricorrente. In ordine ai costi ritenuti non deducibili riferiti a rimborsi chilometrici, i primi Giudici osservavano che tali costi erano stati regolarmente ricompresi tra quelli riportati in bilancio la cui approvazione, implicitamente, comportava il riconoscimento della effettività della spesa nonché della sua legittimità. Quanto ai maggiori ricavi riferibili ai versamenti da parte del socio, la CTP rilevava essere stato provato che il finanziamento era stato ripetutamente formalmente richiesto e che, alla data del 31 dicembre 2007, risultavano contabilizzati in favore del finanziatore interessi per € 1.071,91 per cui risultava evidente che trattavasi di finanziamenti fruttiferi che generavano un reddito, regolarmente tassato, in capo al finanziatore. Compensava le spese.

La sentenza è ora impugnata dall'Ufficio che eccepisce la conformità del proprio operato alle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del d.p.r. n. 600/73, ritenendo che gli elementi e le circostanze raccolte in ordine ai recuperi effettuati sono in stretto rapporto di correlazione e dipendenza così da reciprocamente sostenersi e garantirsi, rispettando gli elementi di gravità precisione e concordanza richiesti dall'articolo 2729 del c.c. Sostiene che controparte non abbia sufficientemente comprovato quanto asserito, nel merito, conferma la legittimità dei recuperi effettuati, anche in ragione di indirizzi interpretativi forniti con documenti di prassi ministeriale. Per tali motivi chiede la riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese.

Resiste la contribuente ribadendo quanto già enunciato dinanzi alla CTP, chiedendo il rigetto dell'appello, con la conferma della sentenza impugnata e la condanna di controparte alla rifusione del spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In ordine all'avviso di accertamento per la rettifica del reddito della società. Deve essere accolta la doglianza dell'Ufficio in relazione alle spese chilometriche e, dunque, deve considerarsi legittimo il loro recupero a tassazione.

Le note spese prodotte e contabilizzate dalla società, invero, non appaiono idonee al riconoscimento del costo per mancanza dei principi di cui all'art. 109, TUIR.

Esse consistono in semplice documentazione che indica che, in alcuni giorni del mese di riferimento, l'amministratore avrebbe compiuto dei percorsi per raggiungere dei centri della provincia di Bari.

Nessuna ulteriore documentazione è stata prodotta, però, a sostegno della necessità di compiere tali spostamenti nell'interesse della società: e, così, non è stato prodotto alcunchè riferibile, per esempio, ai motivi per i quali l'amministratore si è dovuto recare in tali luoghi (per esempio, per la

pubblicizzazione dei prodotti, per contattare clienti, per la stesura di contratti, per risolvere questioni economico-finanziarie della società, per la partecipazione a convegni, mostre, fiere, ecc.) per cui manca l'elemento connesso con l'inerenza di tali spese all'attività sociale, ben potendo i viaggi in questione riferirsi ad interessi personali dell'amministratore.

Difettando i presupposti appena indicati, in aggiunta, si deve rilevare che si poteva indicare su tali schede qualsiasi percorso e qualsiasi chilometraggio; la presenza di eventuali schede carburanti, non riscontrate in sede di accesso dei verbalizzanti, né prodotte successivamente dalla società, che una corretta amministrazione avrebbe richiesto a supporto del rimborso all'amministratore, avrebbe quanto meno comprovato l'esistenza (indipendentemente dall'esigenza) dello spostamento.

In più, appare piuttosto singolare che tali note spese siano state emesse e contabilizzate tutte il 31 dicembre dell'anno oggetto di accertamento, quasi a voler modificare le risultanze del conto economico, non avendo esse alcuna conseguenza di carattere fiscale sulle dichiarazioni e sulle liquidazioni relative all'anno di riferimento.

Al contrario, non possono accogliersi le doglianze dell'Ufficio in merito al recupero effettuato con riferimento al finanziamento soci, per cui, limitatamente a tale aspetto, la ripresa operata deve ritenersi illegittima.

Le motivazioni addotte dall'Ufficio a tal riguardo si limitano a semplici considerazioni che non costituiscono neppure indizio di evasione.

L'Agenzia, invero, supporta il proprio operato in ragione della mancanza delle preventive delibere assembleari, della mancanza di una preventiva redazione di un atto scritto o di corrispondenza idonea a regolamentare il finanziamento, della specificità del finanziamento (infruttifero), della mancata restituzione delle somme ricevute, l'erogazione avvenuta con modalità non tracciabile (in contanti), la mancata esibizione di documentazione finanziaria attestante la disponibilità delle somme nel conto del socio ed i relativi prelevamenti del conto stesso.

Nessuna di tali motivazioni può far ritenere che il finanziamento in questione non sia stato effettivamente erogato alla società appellata. Ed infatti: nessuna norma prescrive che in tali casi vi sia obbligo di una preventiva delibera assembleare ovvero della redazione di un atto scritto idoneo a regolamentare il finanziamento; nessuna disposizione impone di eseguire operazioni come quelle in contestazione con mezzi tracciabili (salvi i limiti di legge derivanti da trasferimenti di denaro, limiti nella fattispecie non superati); la mancata restituzione non costituisce elemento probatorio in quanto essa può essere dilazionata nel tempo e, infine, nessun obbligo può gravare sul soggetto finanziatore (a meno che non si tratti di un accertamento nei suoi confronti) in ordine alla dimostrazione della provenienza dei fondi.

Appurato, quindi, che il solo recupero riguardante i costi chilometrici deve essere considerato legittimo, ne scaturisce che l'eventuale maggior reddito accertato a seguito di tale ripresa dovrà essere compensato con le perdite di

esercizio della società conseguite nei periodi precedenti a quello oggetto di accertamento, se esistenti.

2. In ordine all'avviso di accertamento riguardante l'omesso versamento di ritenute ed al correlato atto di contestazione per l'irrogazione di sanzioni.

Quanto alla questione dell'avviso di accertamento relativo all'omesso versamento di ritenute a seguito dell'accertato maggior utile in capo la società ed al correlato atto di contestazione per l'irrogazione di sanzioni, si deve rilevare quanto segue.

Con la decisione assunta al punto che precede, si è legittimata una ripresa riguardante un costo che, seppure regolarmente sostenuto dalla società, in quanto non considerato relativo ad operazioni inesistenti, non poteva essere dedotto dal reddito imponibile poiché mancante del requisito dell'inerenza.

È evidente, quindi, che se la società ha sostenuto un costo e questo non è contestato nella sua esistenza ma solo nella sua deducibilità, non se ne può sostenere la sua distribuzione poiché solo i maggiori ricavi (non contabilizzati, in quanto evasi) si possono presumere distribuiti.

Il caso in questione, infatti, è ben diverso da quello di una società di persone nella quale si imputa ai soci il reddito fiscale (ex art. 5 TUIR). Nella distribuzione extracontabile di redditi evasi da società di capitali a ristretta base azionaria, infatti, si deve fare riferimento solo esclusivamente ai maggiori redditi derivanti da componenti positivi evasi, non potendo, logicamente, considerarsi distribuiti componenti negativi di reddito (i quali sono tassati mediante la ripresa fiscale solo ed unicamente in capo alla società di capitali accertata).

Per tale ragione devono ritenersi illegittimi sia l'avviso di accertamento riguardante l'omesso versamento di ritenute, sia il correlato atto di contestazione per l'irrogazione di sanzioni.

Il parziale accoglimento delle doglianze dell'Ufficio induce questa Commissione a dichiarare la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

La Commissione, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie parzialmente l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.

Bari, 1 dicembre 2014,-

Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Fabio Aiello

